

L'annuale cavalcata delle scadenze fiscali è ormai trascorsa (restano solo da spedire telematicamente le dichiarazioni) senza variazioni significative né per quanto riguarda la determinazione della base imponibile delle imposte dei redditi, né per quanto riguarda la stesura degli studi di settore.

Discorso opposto, invece, per un'imposta che ha subito negli ultimi tempi numerose modifiche, con le conseguenti complicazioni contabili, e la cui corretta compilazione ha fatto perdere le notti a commercialisti e consulenti. Si tratta dell'Irap, che è stata oggetto di notevole attenzione da parte del legislatore, sia per difenderla da insistenti accuse di illegittimità o incostituzionalità, sia per mitigare il carico fiscale che la sua formulazione rende più pesante per le aziende con forte incidenza del costo di manodopera o costi finanziari. Il tributo si paga, infatti, non sull'utile d'esercizio, come per l'Irpef, ma sul "valore della produzione", ossia, sostanzialmente, sul reddito prodotto senza considerare i costi del personale, dei collaboratori familiari, degli associati in partecipazione, dei compensi a amministratori nonché degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. Con la conseguenza che si può facilmente arrivare a situazioni paradossali, in cui aziende con un esercizio in perdita potrebbero essere ugualmente soggette a imposizione. Ma scorriamo brevemente i vari provvedimenti cui si è in precedenza accennato.

La Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi a carico della farmacia versati per i lavoratori a tempo indeterminato e una deduzione di 5.000 euro, ragguagliata ad anno, per ogni lavoratore dipendente, sempre a tempo indeterminato, impiegato.

Le predette deduzioni hanno tuttavia avuto piena applicazione solo dal periodo d'imposta 2008. L'articolo 1, comma 226, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) ha abbassa-



to l'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento con decorrenza sempre dal 2008. Per le Regioni che hanno adottato una diversa aliquota (maggiorata dell'1 per cento), sia perché si erano avvalse della possibilità offerta dal Dlgs 446/1997, sia perché obbligate dalle norme introdotte dalla Legge Finanziaria 2006, l'aliquota per il 2008 viene calcolata moltiplicando quella in

vigore per il coefficiente 0,9176. La stessa Legge 244/2008, oltre a prevedere l'invio di una dichiarazione a parte e non più come allegato del modello Unico, ha introdotto due distinte metodologie di calcolo del tributo il quale, pur restando immutato nelle sue caratteristiche generali, vede regole diverse a seconda che il contribuente sia una società di capitali, per



Attenti all'Irap

Il punto su un'imposta che ha subito negli ultimi tempi numerose modifiche, con le conseguenti complicazioni contabili. Ma c'è anche una buona notizia: il recente decreto "anticrisi" ne prevede, in parte, il rimborso

DI **STEFANO DE CARLI**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

IN SOLDONI

Nella consapevolezza che al farmacista, come è giusto, interessa soprattutto una quantificazione "in soldoni" di quanto incide il fisco, si sono raccolti (vedi tabella) i dati di una quarantina di farmacie, di differenti tipologie e fatturato, nelle quali sono stati messi a confronto l'Irap dovuta, l'utile civilistico, l'utile fiscale e l'incidenza del tributo rispetto a essi. L'analisi aiuta ad avere la reale portata di una imposta che tende a essere sottovalutata a causa principalmente dell'aliquota nominale del 3,9 per cento, quasi insignificante rispetto al devastante 43 per cento dell'ultimo scaglione Irpef. Il risultato, come si nota, è sorprendente: nonostante le attenuazioni introdotte, il carico fiscale sulla farmacia rispetto all'utile civilistico è mediamente del 9 per cento, mentre, rispetto all'imponibile fiscale Irpef, che è il dato più corretto da prendere in considerazione, la percentuale si attesta al 7,77 per cento, cioè praticamente il doppio rispetto al valore nominale del 3,9 per cento. Anche seguendo le più elementari tecniche statistiche e tralasciando i casi estremi, che riguardano obiettivamente situazioni patologiche, il va-

la quale la derivazione dell'imponibile è dal bilancio civilistico, oppure una società di persone o una ditta individuale.

Il decreto 185/2008 (cosiddetto decreto "anticrisi") ha poi ridotto il costo finale dell'imposta, prevedendone la deducibilità dall'Irpef, per le sole aziende che hanno avuto spese per dipendenti o per interessi passivi, seppure nella limitata misura del 10 per cento.

Restano poi in essere altre deduzioni già utilizzabili negli anni scorsi. Il tributo, quindi, già in partenza poco valutabile nella sua incidenza, lo diviene sempre di più alla luce di tutte le innovazioni richiamate.

lore medio riscontrato non cambia di molto. Va da sé che sono particolarmente colpite le aziende con un alto carico di interessi passivi, dato che la componente di lavoro è da presumersi abbastanza omogenea per tutto il settore. Attenzione, quindi, quando si vuole conoscere quanto "rimane in tasca" al farmacista dopo la tassazione. L'Irap incide in modo certamente secondario rispetto all'Irpef ma, comunque, in modo significativo: sul piatto per il Fisco bisogna porre mediamente dal 7 all'8 per cento del proprio imponibile e poi calcolare le imposte sui redditi. E la deducibilità del 10 per cento non incide più di tanto. Che fare, quindi, per cercare di limitare i danni? I rimedi per attenuare l'impatto sono sostanzialmente quelli valevoli per l'Irpef, tranne ovviamente le manovre che riguardano il costo del personale o il carico finanziario. Così che, per esempio, il dovere scegliere se finanziare un investimento in azienda con soldi propri, con un leasing o con un mutuo dovrà prescindere dal risparmio di Irap.

Per avere qualche beneficio due provvedimenti possono però venire in specifico aiuto. Il primo riguarda il passato: l'articolo 6 del decreto "anti-

crisi” contempla il diritto al rimborso dell'Irpef degli ultimi anni, corrispondente alla deduzione del 10 per cento dell'Irap.

Il rimborso potrà riguardare solamente i versamenti per i quali non è ancora scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso, che in pratica significa le annualità dal 2004 al 2007 (i pagamenti 2008 sono stati chiesti a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, Unico 2009) e dovrà essere effettuato solo in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

La quale solo recentissimamente (comunicato del 10 giugno scorso) ha stabilito l'inizio del periodo delle domande di rimborso al 14 settembre 2009 con, per giunta, l'assurda necessità di fare la corsa a spedire immediatamente le dichiarazioni, dato che i fondi a disposizione non sono illimitati e verranno erogati in ordine cronologico di inoltro della richiesta (criterio del “chi prima arriva, macina” che in molti settori dell'ordinamento è considerato illegittimo).

REGIME FAVOREVOLE

Per dare un'idea di quanto possa essere un presumibile valore medio del rimborso, e rifacendoci sempre ai dati 2008 della tabella, si può considerare un importo medio di Irap dovuta annua di 7.000 euro; il 10 per cento di questo importo diventa deducibile permettendo così un risparmio di Irpef, ipotizzando una aliquota media del 33 per cento, di circa 230 euro. Moltiplicandolo per le quattro annualità si arriva a un presumibile rimborso medio di circa 920 euro.

Il secondo provvedimento si rivolge invece al presente e al futuro.

Abbiamo ricordato che la Legge Finanziaria 2008 ha previsto due diverse modalità di calcolo del tributo: una per le società di capitali, l'altro per ditte individuali e società di persone, che è la destinazione naturale della farmacia, la quale, notoriamente, non può essere gestita in forma di società di capitali. La legge medesima consente tuttavia alle aziende in contabilità ordinaria di potere optare per la

INCIDENZA IRAP PERIODO D'IMPOSTA 2008					
IRAP DOVUTA (€)	UTILE CIVILISTICO (€)	%	UTILE FISCALE (€)	%	
8.355,00	152.056,00	5,49%	151.357,00	5,52%	
6.628,00	92.233,00	7,19%	100.196,00	6,62%	
3.029,00	69.769,00	4,34%	74.599,00	4,06%	
6.293,00	21.457,00	29,33%	46.773,00	13,45%	
12.677,00	221.711,00	5,72%	237.290,00	5,34%	
5.167,00	101.835,00	5,07%	114.856,00	4,50%	
5.442,00	129.400,00	4,21%	129.402,00	4,21%	
3.722,00	36.387,00	10,23%	35.991,00	10,34%	
5.461,00	136.195,00	4,01%	138.278,00	3,95%	
9.461,00	158.105,00	5,98%	157.314,00	6,01%	
3.936,00	88.504,00	4,45%	94.380,00	4,17%	
5.892,00	104.331,00	5,65%	106.831,00	5,52%	
12.360,00	157.044,00	7,87%	188.885,00	6,54%	
6.075,00	123.295,00	4,93%	144.867,00	4,19%	
2.684,00	48.289,00	5,56%	49.872,00	5,38%	
7.829,00	119.409,00	6,56%	121.131,00	6,46%	
8.912,00	52.428,00	17,00%	62.132,00	14,34%	
7.872,00	133.469,00	5,90%	133.552,00	5,89%	
2.260,00	6.232,00	36,26%	5.713,00	39,56%	
8.807,00	70.849,00	12,43%	82.147,00	10,72%	
13.269,00	227.439,00	5,83%	231.691,00	5,73%	
9.112,00	184.457,00	4,94%	194.479,00	4,69%	
10.023,00	40.318,00	24,86%	64.515,00	15,54%	
2.861,00	46.992,00	6,09%	50.319,00	5,69%	
8.478,00	147.810,00	5,74%	152.935,00	5,54%	
8.692,00	107.566,00	8,08%	121.554,00	7,15%	
9.644,00	181.116,00	5,32%	186.950,00	5,16%	
929,00	8.993,00	10,33%	11.990,00	7,75%	
6.673,00	94.196,00	7,08%	114.466,00	5,83%	
9.153,00	113.556,00	8,06%	127.980,00	7,15%	
3.155,00	45.495,00	6,93%	47.425,00	6,65%	
2.076,00	21.255,00	9,77%	29.916,00	6,94%	
14.734,00	315.871,00	4,66%	319.629,00	4,61%	
12.348,00	108.920,00	11,34%	139.929,00	8,82%	
Media	7.176,74	9,04%		7,77%	

determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali. Tale regime è, per il settore della farmacia, generalmente più favorevole.

Infatti, a fronte di componenti positivi che risultano imponibili solo per le società di capitali e non per le altre forme giuridiche, quali le plusvalenze, che però raramente incidono in modo significativo nel bilancio di un esercizio farmaceutico, risultano totalmente

deducibili, quei costi che, ai fini Irpef, subiscono limitazioni. Ci si riferisce, in modo particolare, alle spese e agli ammortamenti per gli automezzi, alle spese e agli ammortamenti per la telefonia, sia fissa sia mobile, agli ammortamenti degli immobili, alle spese di rappresentanza. Per chi non l'avesse già fatto, l'appuntamento per l'opzione è al 31 marzo di ogni anno, data in cui scade il termine per l'invio telematico della comunicazione.